

STATUTO

PER-CORSO AGENZIA FORMATIVA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUCCA LU VIA DEL BRENNERO
1040/BK

Numero REA: LU - 201066

Codice fiscale: 92025510469

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-06-2016 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" all'atto n. 15.528 della RACCOLTA

STATUTO DELLA SOCIETA'

"PER-CORSO AGENZIA FORMATIVA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE"

Art.1. Denominazione

La società è costituita, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2463, 2470 c.c. e del d.lgs 155/2006, nella forma della Società a responsabilità limitata Impresa sociale, sotto la seguente denominazione:

"PER-CORSO AGENZIA FORMATIVA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE"

Art. 2 (Sede)

1. La società impresa sociale ha sede in Lucca.
2. L'adozione della delibera e la comunicazione al competente Registro delle imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune spetta all'organo di amministrazione.
3. Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo.

Art. 3 (Durata)

La durata della società impresa sociale è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei soci.

Art.4. Libri sociali obbligatori

La società tiene i soli libri sociali obbligatori a norma di legge.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro Imprese.

Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

E' onere dei soci, amministratori, dei sindaci e del revisore, comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Art.5 (Oggetto sociale)

1. La società opera senza scopo di lucro ed è ha per oggetto la promozione di politiche educative, formative ed occupazionali sensibili ai temi della parità di genere e pari opportunità e persegue tale scopo attraverso:

- la promozione di ricerche ed iniziative in campo sociale, educativo, formativo e di orientamento scolastico e professionale;
- la realizzazione di ricerche ed interventi per lo sviluppo del potenziale umano favorendo la crescita sociale e professionale degli individui;
- la promozione di studi ed interventi, anche in collaborazione con associazioni enti pubblici e privati orientati alla ricerca di progetti innovativi riguardanti i bisogni formativi e professionali emergenti;
- l'allestimento, l'organizzazione e la gestione di corsi e iniziative di formazione professionale nell'ambito dell'obbligo formativo, formazione post obbligo, della formazione superiore e della formazione continua destinati a giovani, adulti, occupati, inoccupati o disoccupati, imprese;
- l'allestimento, l'organizzazione e la gestione di servizi di orientamento scolastico e professionale, orientamento all'imprenditorialità, azioni di politica attiva del lavoro, interventi di accompagnamento al lavoro rivolti a giovani e adulti, occupati, inoccupati o disoccupati, dipendenti o titolari, incontro domanda offerta di lavoro;
- l'offerta di servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino ai 18 (diciotto) anni;
- l'offerta di servizi di ricerca e sviluppo, selezione e gestione delle risorse umane.

2. La società impresa sociale, inoltre, promuove, sostiene e diffonde l'impresa

sociale, ovvero tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, come definita nell'art. 1 e seguenti del d.lgs 155/2006.

3. La società potrà compiere tutte le attività necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali;
- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese affini;
- partecipare a consorzi e a cooperative.

Art. 6 (Utili)

La società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento del patrimonio della Società.

Art. 7 (Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è pari ad **Euro 22.000,00 (ventiduemila virgola zero zero)**.
2. Il capitale può essere aumentato sulla base delle norme di legge, quindi possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ai sensi degli artt. 2464 e ss., c.c.
3. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute e nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione, che in nessun caso potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto.
4. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci mediante raccomandata con A.R.; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della iscrizione al Registro Imprese della decisione di aumento.
5. E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti.
6. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
7. Con decisione di tutti i soci, possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società impresa sociale. Tali diritti sono personali e non possono essere ceduti insieme con la partecipazione né per atto inter vivos né mortis causa. Possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci o a maggioranza purché venga assicurato il diritto di recesso al socio assente, dissenziente o astenuto.
8. Fermo quanto sopra, ai sensi della lett. m) dell'art. 2, d.lgs 155/2006, la società impresa sociale dovrà essere partecipata in misura superiore al settanta per cento del capitale sociale da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

Art. 8 (Ammissione di nuovi soci)

Fermo quanto sopra indicato, l'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

Articolo 9 (Decisioni dei soci)

1. Sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale;
- d. le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e. il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

2. Le decisioni dei soci possono essere adottate esclusivamente con metodo assembleare.

Art. 10 (Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o anche in altro luogo, con avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi ai soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificato, non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico o da uno degli amministratori ed in caso di loro assenza o impedimento da altra persona designata dagli intervenuti.

3. L'Assemblea delibera con la maggioranza del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni, e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 11 (Recesso del socio)

In caso di recesso del socio, nelle ipotesi previste dalla legge e dal presente statuto, lo stesso deve esercitarsi nei termini e con le modalità di cui all'art. 2437-bis c.c.

Art. 12 (Esclusione del socio)

1. L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione nei casi previsti dalla legge.

2. Ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs 155/2006 in caso di esclusione il socio escluso ha diritto di adire l'Assemblea.

Art. 13 (Requisiti di onorabilità delle cariche sociali)

I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- assenza di procedimenti e carichi pendenti;
- accertata esperienza nelle attività della società impresa sociale;
- mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.

Art. 14 (Amministrazione)

1. La società è amministrata da uno o più amministratori, anche non soci, nominati la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e dei compensi.

2. All'organo amministrativo sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione

della società e per il compimento

di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci.

3. Qualora l'amministrazione venga affidata a più persone, può prevedersi che queste costituiscano un Consiglio di amministrazione, oppure possano essere nominati amministratori con poteri disgiunti o congiunti, con i limiti in tal caso di cui all'art. 2475, ultimo comma, c.c. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

4. Il Consiglio può nominare uno o più amministratori delegati fissandone i poteri nel rispetto delle norme di legge.

5. Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica per il periodo di tempo stabilito dall'Assemblea e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica.

Art. 15 (Il Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal consigliere più anziano di età, presso la sede sociale o in altro luogo, mediante comunicazione inviata a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo di posta elettronica certificata.

3. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei sindaci effettivi se nominati.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute da un amministratore designato, di volta in volta, dagli intervenuti.

5. Per la validità delle deliberazioni consiliari è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

6. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti.

7. In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente, salvo il caso in cui il Consiglio sia formato da soli due membri.

Art. 16 (Organo di controllo)

1. Nei casi in cui sia obbligatorio - a norma dell'art. 11 del d.lgs 155/2006, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c. ridotti della metà - o ove l'Assemblea lo decida, la società è sottoposta al controllo di un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

2. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

3. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa. Di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di relazione del bilancio sociale.

4. Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale tutti i membri devono essere iscritti nell'apposito Registro.

Art. 17 (Liquidazione e scioglimento)

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea ai sensi dell'art. 2487 c.c.

determina il numero dei liquidatori
e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, delibera la nomina degli stessi con l'indicazione di coloro cui spetta la rappresentanza della società.

2. In caso di estinzione della Società per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il residuo attivo del suo patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale con analoghe finalità, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 13 d.lgs 155/2006.

Art.18 (Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività)

1. I lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti modalità:

- partecipazione e condivisione delle finalità della società impresa sociale;
- organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri periodici informativi e consultivi.

2. I destinatari delle attività devono essere coinvolti con le seguenti modalità: incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati attraverso la verifica del gradimento con facoltà di avanzare proposte.

Art. 19 (Clausola conciliativa)

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché qualsiasi controversia nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di conciliazione amministrato da un Organismo riconosciuto ai sensi degli artt. 3 e ss. del d.m. 180/2010.

2. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, su iniziativa della parte più diligente.

Firmati: Marialuisa Giannini - Silvia Della Santa -

--- Francesco De Stefano - Notaio - sigillo ---

7 di 7